

ATTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
e del Commissariato

1. — Atti del Ministero degli affari esteri relativi alla tutela dei lavoratori italiani all'estero.

Il Ministero degli affari esteri ha diretto le seguenti circolari agli Agenti diplomatici ed ai principali istituti e sodalizi che si occupano, nel Regno, della tutela degli emigranti, per invitarli a suggerire quei provvedimenti che sarebbe opportuno promuovere nei paesi dove sogliono dirigersi i nostri emigranti, per migliorare le loro condizioni e pareggiarle, per quanto è possibile, a quelle degli operai del paese.

Circolare in data 15 gennaio 1904, diretta ai RR. Agenti diplomatici.

Questo Ministero ha dovuto più volte preoccuparsi della condizione dei nostri operai, rispetto alle leggi che regolano, — nei vari paesi dove sogliono dirigersi le nostre correnti migratorie, — l'assistenza, in caso d'infortunio, d'invalidità, di malattia, la libertà di soggiorno e di lavoro, e la tutela, in genere, degli interessi morali e materiali delle classi lavoratrici.

Utili risultati si conseguirono mercè l'opera solerte di molti regi agenti; ma assai lungo è il cammino che rimane ancora da compiere, per ovviare alle condizioni deplorabili di inferiorità in cui si trovano spesso i nostri connazionali, di fronte ai lavoratori indigeni, sia per effetto di alcune disposizioni delle leggi locali, sia per il modo in cui sogliono essere osservate e applicate, sia per altre circostanze molteplici, che stimo superfluo ricordare.

Non mi nascondo le difficoltà di vario genere che contrastano, in siffatto campo, al raggiungimento dei nostri desideri, nè potremmo pretendere che tutti questi desideri fossero senz'altro soddisfatti. Incombe peraltro al Governo il dovere di nulla omettere — pur tenendo il debito conto delle disposizioni legislative d'indole generale vigenti nei singoli Stati, e delle circostanze di diritto e di fatto in mezzo alle

quali si svolgono tali rapporti — di quanto può giovare al detto scopo: al miglioramento, cioè, delle condizioni dei nostri lavoratori all'estero. Sopra questo soggetto, come sopra ogni altro che si connetta con la politica internazionale del lavoro, mi propongo di richiamare, in ogni modo più opportuno, la vigile e operosa attenzione di tutti gli agenti che dipendono da questo Ministero.

Le sarò grato, frattanto, se — tenendo presenti le dette circostanze — Ella vorrà indicarmi con sollecitudine, nei rapporti con codesto Stato, gli inconvenienti più gravi a cui premerebbe di riparare e i vantaggi che più converrebbe di conseguire, rispetto alle dette questioni, e i mezzi a ciò più appropriati.

Ella potrà, se lo crede opportuno, per meglio rispondere al quesito che Le rivolgo, interpellare i regi ufficiali consolari da Lei dipendenti, nei luoghi dove più affluiscono i nostri lavoratori, e i sodalizi particolari esistenti in codesto paese per la tutela della nostra emigrazione.

Per lo stesso fine io mi sono rivolto agli istituti e ai sodalizi analoghi esistenti nel Regno; mi pregio rimetterle, per Sua norma, un certo numero di copie della circolare da me diretta loro, e di questa.

Il Sotto Segretario di Stato

FUSINATO.

Circolare in data 15 gennaio 1904, diretta agli Istituti di patronato degli emigranti, esistenti nel Regno.

Fra gli argomenti che toccano più da vicino le sorti dei nostri emigranti, merita le maggiori sollecitudini la loro condizione rispetto alle leggi che regolano, all'estero, l'assistenza degli operai, in caso di infortunio, d'invalidità, di malattia, la libertà di soggiorno e di lavoro, e la tutela, in genere, degli interessi morali e materiali delle classi lavoratrici.

Il Governo non ha mancato d'adoperarsi — non senza utili risultati — per ovviare, almeno in parte, alle deplorevoli condizioni di inferiorità in cui si trovano spesso i nostri, come gli operai stranieri in generale, in confronto degli operai indigeni, sia per effetto di alcune disposizioni delle leggi locali, sia per il modo in cui sogliono essere

osservate e applicate, sia per altre circostanze varie che sarebbe fuor di luogo ricordare qui.

Consapevole tuttavia di quanto resta da fare, e del dovere che al Governo incombe di nulla omettere, che possa in qualche modo servire al raggiungimento migliore di quel fine, mi propongo di richiamare sopra siffatti argomenti la più vigile attenzione degli agenti che dipendono da questo Ministero, e una equa considerazione da parte dei Governi esteri.

A tale scopo, stimo opportuno chiedere ai vari soladizi e istituti che si occupano con particolare solerzia della tutela dei nostri emigranti, quei suggerimenti che loro detta l'esperienza acquistata nello adempimento del nobile ufficio. Sarei grato pertanto alle SS. LL., se volessero indicarmi quali siano — a Loro avviso —, rispetto alle dette questioni, gli inconvenienti più gravi a cui premerebbe di riparare, e i vantaggi che più premerebbe di conseguire.

Non possiamo illuderci, nè pretendere che tutti i nostri desideri abbiano ad essere soddisfatti. La modificazione delle leggi straniere, anche dove possono toccare più direttamente gli interessi dei nostri concittadini, è sottratta (è superfluo dirlo) a ogni diretta ingerenza del nostro Governo, il quale non può che esercitare, a questo fine, una conveniente e saggia azione diplomatica; e nell'esercizio stesso di tale azione, esso non può prescindere dal tener conto, sia di quanto dispongono le leggi vigenti nel Regno, sia delle speciali circostanze di diritto e di fatto di ciascun paese, molte volte più forti della buona volontà dei Governi medesini.

A questi criteri di convenienza pratica gradirei che anche le SS. LL. si ispirassero, nel formulare le proprie risposte, affinchè sia più facile al Governo trarre profitto dai Loro consigli.

Confidando nel concorso benevolo di codesto sodalizio in un'opera e per un fine che sta a tutti così a cuore — il miglioramento, cioè, delle condizioni e delle sorti dei nostri operai all'estero —, mi pregio esprimere frattanto alle SS. LL. gli atti della mia più distinta considerazione.

Il Sotto Segretario di Stato

FUSINATO.

2. — Atti del Commissariato.

R. Decreto, in data 24 gennaio 1904, che istituisce un Ispettorato dell'emigrazione nel porto di Messina (1).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 9 e 23 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai porti nazionali, nei quali può aver sede un Ispettorato dell'emigrazione, per gli effetti degli articoli 9 e 23 della predetta legge, è aggiunto il porto di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI — GIOLITTI.

(1) Il presente decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1904, n. 47.

Decreto Ministeriale, in data 11 gennaio 1904, che bandisce un concorso per tre posti di Ispettore viaggiante pei servizi di emigrazione (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 12 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, e l'articolo 34 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Udito il Commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

Art. 1. — È aperto un concorso per esami a tre posti d'ispettori di emigrazione viaggianti, con lo stipendio annuo di lire quattromila, sul fondo per l'emigrazione, aumentabile del decimo ad ogni sessennio, giusta le norme stabilite dalla legge e regolamento summenzionati.

Durante i periodi in cui l'opera degli ispettori non sia adoperata in viaggi, essi dovranno prestare servizio al Commissariato dell'emigrazione.

Art. 2. — Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno presentare al Ministero degli affari esteri (Commissariato dell'emigrazione), entro due mesi dalla data del presente decreto, domanda in carta da bollo da una lira, unendovi i seguenti documenti:

a) atto di nascita comprovante che il candidato, alla data della scadenza del concorso, abbia raggiunto il 25° e non abbia compiuto il 35° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dai medici militari designati dal Ministero della guerra ad eseguire la visita;

d) certificato penale di data non anteriore a tre mesi dal giorno in cui scade il termine per la presentazione, della domanda di ammissione al concorso.

Nonostante l'adempimento delle predette condizioni, il Ministero

(1) Il presente decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1904, n. 21.

avrà facoltà di respingere, senza motivazione, la domanda di ammissione al concorso.

Art. 3. — Gli esami saranno scritti e orali, sulle seguenti materie:

- 1° geografia fisica, politica e commerciale;
- 2° economia sociale e statistica;
- 3° storia e legislazione dell'emigrazione e delle colonie;
- 4° lingua inglese o spagnuola, oltre la francese.

Il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correntemente le suddette lingue.

Art. 4. — Fra i titoli che possono essere presentati saranno tenuti in speciale conto:

a) laurea di una delle Università del Regno; diploma di una delle Regie Scuole superiori di commercio o di agricoltura o della Scuola di scienze sociali di Firenze; diploma della Scuola diplomatico-coloniale;

b) pubblicazioni riguardanti l'economia sociale, la geografia e il diritto, specialmente in rapporto a questioni di emigrazione e colonizzazione;

c) viaggi compiuti all'estero o soggiorno fatto all'estero, specialmente in paesi di numerosa immigrazione italiana;

d) conoscenza di altre lingue straniere;

e) attestazione di servizi lodevolmente prestati, specialmente in amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Il giudizio sarà unico e complessivo e si riferirà tanto alla prova dell'esame, quanto all'apprezzamento degli eventuali titoli.

Art. 6. — Con altro decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, la quale determinerà essa stessa le norme dell'esame.

Art. 7. — Gli eletti non avranno la nomina definitiva se non dopo due anni di lodevole esperimento, secondo il prescritto dell'articolo 34 del regolamento sull'emigrazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 11 gennaio 1904.

TITTONI.